

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 007
del 18-01-2011

Al Sig. Sindaco del Comune di

PARERE N. 5/2011

Oggetto: applicazione dell'istituto del galleggiamento nelle sedi di segreteria convenzionate.

Si riscontra la nota a margine evidenziata con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'istituto del c.d. "galleggiamento" nell'ambito di una sede della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di _____ ,
con _____ e _____

Al riguardo, appare utile richiamare il contenuto delle norme del CCNL del 16 maggio 2001 che hanno riflessi sull'applicazione del suddetto istituto.

In primo luogo l'art. 41, comma 1, del CCNL del 16 maggio 2001, stabilisce che "Ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato **retribuzione di posizione**, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare. [...]".

L'art. 41, comma 5 – che introduce il meccanismo del galleggiamento – prevede che "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario **non sia inferiore** a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa."

La lettera della norma negoziale non sembra lasciare àdito a dubbi sia per quanto concerne l'obbligatorietà dell'applicazione dell'istituto, sia in ordine al soggetto su cui ricade l'onere di corrispondere il compenso.

Si ritiene, infatti, che il termine «assicurano» utilizzato dalle parti negoziali stia ad indicare che, qualora all'interno degli enti che hanno sottoscritto il patto convenzionale sia presente un funzionario, ovvero un dirigente, che percepisca una retribuzione di posizione maggiore a quella erogata al segretario della medesima convenzione, il meccanismo del galleggiamento rappresenti per l'ente un preciso obbligo contrattuale. Qualora l'ente non provvedesse, pertanto, si esporrebbe al rischio di un possibile contenzioso con il segretario interessato.

Allo stesso modo, la locuzione «ente» porta a ritenere che gli effetti derivanti dall'applicazione dell'istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

un unico soggetto giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri, quindi, ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto convenzionale.

Per contro, sono da considerarsi altrettanto validi eventuali accordi i quali prevedano che la spesa debba essere a carico esclusivamente del bilancio del comune convenzionato presso il quale presta servizio il funzionario, ovvero il dirigente, con la retribuzione di posizione più elevata.

Relativamente alle corrette modalità di applicazione del galleggiamento, si richiama l'art. 45, comma 1, del suddetto CCNL, ai sensi del quale "Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete **una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.**".

Alla lettera d) dell'art. 37, comma 1, è indicata appunto la voce "retribuzione di posizione".

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti affinché possa operare il galleggiamento, la retribuzione di posizione deve essere considerata, pertanto, già comprensiva della maggiorazione del 25% di cui all'art. 45. Diversamente opinando, al segretario sarebbe erogata di fatto una retribuzione di posizione di importo più elevato di quella prevista per il funzionario incaricato della più elevata posizione organizzativa, andando ben oltre le intenzioni del CCNL.

Il galleggiamento, infatti, è volto ad assicurare al segretario la **parificazione** (laddove il contratto nazionale utilizza la locuzione "... non sia inferiore...") della sua retribuzione di posizione a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'ente (ovvero del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale nella dotazione organica) ma non anche a garantire necessariamente e sempre un valore sicuramente superiore, secondo quanto sostenuto anche dall'Aran.

Per esemplificare, chiarendo così il caso di specie, ai fini del galleggiamento, l'importo della retribuzione di posizione del segretario deve essere prima aumentato del 25%, in quanto titolare di convenzione, e solo successivamente, una volta compiuta tale operazione, sarà possibile applicare il meccanismo del galleggiamento qualora l'importo scaturente sia inferiore alla retribuzione di posizione percepita dal dirigente, ovvero dal funzionario incaricato della più elevata posizione organizzativa, presente all'interno dell'ente.

Un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE I "ALBO CENTRALE"
Dott.ssa Maria Cristina TEDESCO